

## **STATUTO**

### **FINAREC - SOCIETA' COOPERATIVA**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA SAN FILIPPO NERI  
14

Numero REA: CT - 337672

Codice fiscale: 05026120872

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

#### **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 12-10-2012 - Statuto completo .....	2
--	---

Articolo 1 - Denominazione	
E' costituita, con sede nel Comune di Catania la Società cooperativa a	
mutualità prevalente denominata "FINAREC - SOCIETA' COOPERATIVA".	
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e	
rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di	
legge.	
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei	
relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del	
codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le	
disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in	
quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
Art. 2 - Durata	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere	
prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Art. 3 Scopo mutualistico	
Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di	
creare opportunità di occupazione stabile e di ottenere, nell'ambito	
dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata,	
condizioni generali migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato.	
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto societario, un	
ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle	
diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	

	forma consentita dalla legislazione in vigore.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6	
	della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche e/o	
	integrazioni, che si allega al presente atto sotto la lettera "A"	
	previa dispensa a me fattane dalla sua lettura.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non	
	soci con le modalità e con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro	
	previsto dalle normative in vigore.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il	
	principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità	
	senza fini di speculazione privata.	
	Art. 4 Oggetto sociale	
	La società, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci e	
	al precedente art. 3, ha per oggetto:	
	- servizi di segreteria, assistenze tecniche, gestionali, legali,	
	amministrative, direzionali, organizzative, consulenze contabili,	
	fiscali e del lavoro, project management e studio a favore degli	
	utenti (aziende, privati ed enti pubblici) nei limiti di quanto	
	consentito dalla legislazione vigente;	
	- servizi di consulenza legale e per il recupero dei crediti, sia in	
	fase stragiudiziale che in fase giudiziale per le aziende, che vantano	
	crediti certi ed esigibili;	
	- servizio di brokeraggio nel settore energetico, telefonico e in	

	altri servizi di utilità sociale;
	- servizi di consulenza ed assistenza per l'accesso a finanziamenti di qualsiasi tipo, siano essi pubblici o privati e nella stipula di contratti di assicurazione;
	- attività di svolgimento di pratiche indirizzate a enti pubblici volte all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, licenze, finanziamenti agevolati, contributi e facilitazioni, etc., in particolare nei confronti dell'u.e. ed di altre organizzazioni internazionali di stato, regioni, province e comuni, nei limiti e nell'osservanza delle leggi vigenti;
	- servizi di consulenza, progettazione ed assistenza alle imprese nell'ottenimento della certificazione della qualità e di conformità, servizi peritali e valutativi, creazione di marchi di qualità e relativi controlli su prodotti, processi produttivi e servizi prestati all'utenza;
	- servizi di consulenza per la registrazione ed omologazione di prodotti, marchi e mezzi;
	- servizi di consulenza rivolti alle imprese di costruzioni con riferimento alla sicurezza nei cantieri, alla parte progettuale, tecnica e contabile ed alla gestione dei sistemi di qualità;
	- servizi di consulenza rivolti alle imprese di costruzioni per l'implementazione di tutta la procedura per ottenere l'attestazione di qualificazione da parte delle S.O.A.;
	- consulenza per il riconoscimento comunitario, il controllo e la realizzazione di marchi per prodotti di qualità;

	- attività di comunicazione e relazione esterna, sviluppo di immagine	
	e di analisi, di marketing per conto proprio e/o di terzi, svolgimento	
	di operazioni promozionali, comprese quelle sul mercato e sui	
	prodotti, per ottenere lo sviluppo dell'attività propria o di terzi.	
	Tale attività sarà svolta in forma diretta o per il tramite di	
	operatori specializzati per conto proprio o di terzi;	
	- servizi per la creazione, la gestione, l'organizzazione e il	
	monitoraggio di reti di vendita e assistenza post-vendita propri o di	
	terzi;	
	- attività di progettazione ingegnerizzata e attività di consulenze	
	relative a: macchinari, processi industriali e impianti industriali;	
	progetti connessi all'ingegneria civile, idraulica e dei trasporti;	
	progetti di gestione delle risorse idriche; elaborazione e	
	realizzazione di progetti relativi all'ingegneria elettrica ed	
	elettronica, all'ingegneria mineraria, all'ingegneria chimica,	
	meccanica ed industriale e all'ingegneria dei sistemi e della	
	sicurezza;	
	- elaborazione di progetti che comportano l'impiego di impianti di	
	condizionamento dell'aria, di refrigerazione, ingegneria sanitaria e	
	di controllo dell'inquinamento, ingegneria acustica etc.;	
	- servizi di progettazione di ingegneria integrata: attività di	
	consulenza tecnica, di progettazione, direzione lavori, piani di	
	manutenzione, svolte in forma integrata relativamente a vari campi	
	dell'architettura e dell'ingegneria; gestione di progetti di	
	costruzioni civili e industriali; realizzazione di progetti di	

	ingegneria integrata "chiavi in mano";	
	- servizi di consulenza, progettazione ed assistenza ai fini della	
	implementazione dei sistemi di autocontrollo alimentare, di sistemi di	
	gestione per la sicurezza sui luoghi di lavoro, di sistemi di gestione	
	ambientale, di sistemi di rintracciabilità dei percorsi degli alimenti	
	e dei loro ingredienti;	
	- servizi di consulenza, progettazione ed assistenza per la produzione	
	di energia da fonti rinnovabili e da biomasse e per la certificazione	
	energetica;	
	- servizi di consulenza per i controlli di processo e/o di prodotto;	
	- servizi di consulenza, progettazione ed assistenza per la tutela e	
	la valorizzazione della natura e dell'ambiente;	
	- servizi di consulenza, progettazione ed assistenza per la gestione	
	dei rifiuti speciali, pericolosi e solidi urbani, con particolare	
	attenzione alla differenziazione e al loro reimpiego per la produzione	
	di energia verde;	
	- servizi di consulenza, progettazione, assistenza per valutazioni e	
	studi in materia ambientale, inclusi quelli di impatto ed incidenza	
	ambientale conseguenti alla progettazione ed alla realizzazione di	
	investimenti produttivi;	
	- studi per la fattibilità del recupero di aree e di territori;	
	- attività di ricerca aziendale, socio-economica, statistica e di	
	mercato, elaborazione e sperimentazione di nuovi prodotti e processi	
	produttivi;	
	- attività di redazione e definizione di progetti, piani di	

	fattibilità e piani esecutivi per le strutture e aziende in materia di	
	consolidamento e sviluppo aziendale, ristrutturazione e riconversione,	
	sperimentazione e ricerca applicata;	
	- ricerche, studi, collaborazioni, attività di monitoraggio ed analisi	
	di diverso genere e stesura di relazioni, articoli e pubblicazioni	
	sugli argomenti studiati;	
	- coordinamento, esecuzione e assistenza a imprese, professionisti e	
	privati nelle fasi di realizzazione dei progetti, in ottemperanza a	
	specifici dettagli legislativi;	
	- gestione dei servizi di verifica di sistemi aziendali;	
	- acquisizione collettiva diretta e stipulazione di convenzioni in	
	nome e per conto dei clienti;	
	- erogazione di servizi di informazione legislativa per la soluzione	
	di specifiche questioni, e in particolare su opportunità commerciali	
	offerte o proposte di contratto. L'informazione viene fornita	
	direttamente e/o mediante la predisposizione e l'accesso alle banche	
	dati e grazie all'utilizzo dei più avanzati sistemi di comunicazione	
	informatica multimediale;	
	- diffusione e reclamizzazione di iniziative, temi e realizzazioni con	
	l'utilizzo di mezzi stampa o audiovisivi, convegni o altro sistema	
	divulgativo o pubblicitario;	
	- servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui al capo 4	
	del D.Lgs. 163/2006;	
	- servizi di consulenza relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro	
	per la valutazione dei rischi e collaborazione alla redazione dei	

	documenti di valutazione dei rischi;	
	- servizi di consulenza per la valutazione del rischio incendio ai	
	sensi del D.M. 10 Marzo 1998 e stesura di Piani di Emergenza ed	
	Evacuazione aziendali;	
	- assunzione di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e	
	Protezione esterno;	
	- assunzione di incarico di Medico Competente e sorveglianza	
	sanitaria;	
	- assunzione di incarico di coordinatore per la sicurezza e la salute	
	durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera nei cantieri	
	temporanei e mobili;	
	- servizi di cui agli allegati 2a e 2b del D. lgs.163/2006;	
	- analisi e redazione di perizie per indagini legali;	
	- progettazione, organizzazione e gestione di laboratori di analisi	
	chimiche, fisiche, biologiche e ambientali;	
	- valutazione di esami ed analisi di laboratorio, agronomiche,	
	chimiche, fisiche, mediche, biochimiche e biologiche;	
	- consulenza per la valorizzazione e la gestione dei processi	
	produttivi;	
	- consulenza e assistenza di lavori ad impatto ambientale, tutela	
	dell'ambiente e accertamento di qualita' ambientale;	
	- ricerche, studi ed esperienze multidisciplinari applicate a realtà	
	economiche, programmazione e attuazione di ricerche, studi, esperienze,	
	attività di sperimentazione e controllo;	
	- organizzazione, preparazione e gestione di team di periti ed esperti	

	in discipline scientifiche per rispondere alle richieste del	
	committente;	
	- indagini, rilevamenti, prove di laboratorio e su campo con analisi e	
	interpretazione dei dati ottenuti;	
	- attività di rilievo e misurazione in genere e lavori topografici e	
	catastali;	
	- attività di controllo e certificazione;	
	- servizi di consulenza ed assistenza in materia di marketing	
	aziendale ed attività di supporto alla commercializzazione;	
	- servizi di consulenza ed assistenza per la sicurezza informatica e	
	per la protezione dei dati sensibili giudiziari;	
	- attività di creazione e sviluppo, in lingua italiana e/o straniera,	
	di portali e di "siti" web, di produzioni multimediali, di vendita di	
	abbonamenti e di noleggio di siti;	
	- attività di provider internet e di servizi annessi e connessi a tale	
	attività;	
	- attività di analisi, progettazione, sviluppo, documentazione e	
	installazione di sistemi informatici e telematici, e di realizzazione	
	di reti locali e remote;	
	- attività di installazione di procedure di sicurezza logica, software	
	applicativi e collegamenti anche internet con reti e banche dati;	
	- attività di realizzazione, sviluppo e gestione di procedure di	
	commercio elettronico, sia business-to-business che business-to-	
	consumer, e nel suo ambito lo sviluppo e la gestione di sistemi di	
	presentazione di prodotti e servizi, di creazione di negozi virtuali,	

	di contrattazione, di vendita di spazi pubblicitari e di effettuazione	
	dei pagamenti;	
	- attività di acquisto, installazione, vendita e noleggio di	
	apparecchiature e sistemi in genere per l'informatica, la telematica e	
	l'automazione;	
	- attività di sviluppo di immagine coordinata, supporto grafico alle	
	imprese, studio e realizzazione strategie e azioni di comunicazione	
	per aziende, privati e professionisti;	
	- attività di studio, progettazione, sviluppo, realizzazione, supporto	
	e gestione dei sistemi informativi e di telecomunicazione	
	computerizzati, anche con attenzione alle applicazioni software e ai	
	componenti hardware che le ospitano;	
	- attività di sviluppo, sia da parte di persone fisiche che di	
	famiglie e imprese, dell'uso dei sistemi informatici;	
	- attività di editoria in ogni sua forma, nel rispetto delle	
	prescrizioni contenute nella legge 5 agosto 1981 n. 416 e successive	
	modificazioni;	
	- assunzione di concessioni, rappresentanze, depositi e noleggio di	
	macchine, attrezzature o quant'altro dalla società possa essere	
	richiesto;	
	- creazione, coordinamento, formazione, gestione e sviluppo di gruppi	
	d'acquisto ed aggregazione di aziende sia tra e/o per privati	
	cittadini, professionisti, imprese, società, enti pubblici e/o privati	
	e consorzi di impresa per la costituzione di circoli, associazioni	
	temporanee d'impresa, consorzi intercategoriale e ogni altra forma	

	consentita dalla legge;	
	- attività di assunzione di mandati di agenzia e rappresentanza, di	
	ditte italiane e straniere, aventi a oggetto la distribuzione dei beni	
	e servizi di tutti i settori merceologici compreso quello alimentare:	
	- attività di mediazione alle liti istituita dal D. Lgs.n. 28/2010.	
	<b>Formazione.</b>	
	La società, inoltre, organizza, gestisce, promuove e partecipa anche	
	mediante personale convenzionato a:	
	- manifestazioni, riunioni, conferenze, congressi;	
	- iniziative di orientamento, addestramento, informazione, formazione	
	e consulenza orientativa;	
	- iniziative di formazione professionale relative all'obbligo	
	formativo, comprendenti i percorsi rivolti ai giovani per garantire il	
	diritto/dovere alla formazione fino al compimento del diciottesimo	
	anno di età attraverso la possibilità di scegliere tra l'istruzione,	
	la formazione professionale e l'apprendistato;	
	- iniziative di formazione professionale post obbligo formativo	
	comprendenti, tra l'altro, la formazione iniziale, di base,	
	l'Istruzione Formazione Tecnica Superiore, l'alta formazione relativa	
	ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari, la	
	formazione permanente, la formazione destinata ai soggetti occupati,	
	in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è	
	propedeutica all'occupazione e ad apprendisti che abbiano assolto	
	l'obbligo formativo;	
	- iniziative di formazione obbligatoria per lavoratori e/o datori di	

	lavoro imposta da norme statali o regionali;	
	- iniziative di addestramento e aggiornamento della formazione	
	obbligatoria o volontaria per lavoratori e/o datori di lavoro prevista	
	da norme statali o regionali o da linee guida;	
	- selezione e formazione del personale, organizzazione di simposi,	
	convegni, mostre, etc., per conto proprio o di terzi;	
	- prestazione di servizi per l'assistenza e la formazione a favore	
	delle aziende, soggetti privati ed enti pubblici nel campo della	
	direzione d'impresa, dell'organizzazione aziendale, della gestione e	
	formazione del personale, dell'amministrazione, delle vendite, del	
	marketing, della comunicazione, della pubblicità della ricerca e	
	sviluppo, della produzione di beni e servizi, dei sistemi di qualità,	
	della sicurezza, del rispetto e della tutela dell'ambiente, dei	
	sistemi formativi e informatici;	
	- promozione, progettazione, coordinamento e svolgimento attività di	
	formazione, aggiornamento e/o perfezionamento professionale nei	
	diversi settori dell'attività produttiva: l'impresa potrà in tal caso	
	essere organizzata in forma di scuola;	
	- assistenza e formazione a favore di aziende, soggetti privati ed	
	enti pubblici nel campo della gestione e sicurezza ambientale, igiene,	
	sfruttamento delle risorse, produzioni, gestione qualità e sicurezza	
	dei laboratori, ricerca e sviluppo e aggiornamenti in questi campi;	
	- organizzazione e gestione di seminari e convegni per conto proprio o	
	di terzi.	
	La società esercita le attività di formazione professionale finanziate	

	con risorse pubbliche senza fini di lucro.
	<b>Gestione.</b>
	Studio, progettazione, direzione, collaudo, gestione, sorveglianza e
	consulenza per:
	- imprese agricole, zootecniche, forestali, chimiche, biologiche per
	l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei
	relativi prodotti;
	- opere di trasformazione e di miglioramento di opere ad impatto
	ambientale;
	- piani di sfruttamento, recupero e smaltimento;
	- pianificazione territoriale e piani ecologici per la tutela
	dell'ambiente;
	- piani di preparazione di barriere antirumore naturali;
	- valutazione di impatto ambientale e successivo monitoraggio;
	- piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale,
	piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti
	naturali, urbani ed extraurbani;
	- assetto territoriale e piani zonali, urbanistici e paesaggistici;
	- lavori relativi al verde pubblico e privato, ai parchi naturali, ai
	giardini e alle opere a verde in generale, anche di impianti sportivi;
	- lavori per recupero paesaggistico e naturalistico, per la
	conservazione di ambienti naturali;
	- valutazione delle risorse naturali e piani per la loro
	utilizzazione;
	- accertamento di qualità e quantità delle produzioni;

- analisi e studi estimativi delle aziende, delle loro produzioni e	
quant'altro previsto dalla disciplina estimativa, compresa la stima	
dei danni;	
- operazioni dell'estimo in generale (stima e rilievi relativi a beni	
fondari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o	
derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù	
nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per	
l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei	
relativi prodotti, etc.);	
- preparazione di database e programmi specifici per la gestione di	
laboratori, aziende, opere culturali pubbliche.	
<b>Attività generali.</b>	
Assunzione di partecipazioni o interessenze in altre società, imprese	
commerciali e consorzi d'impresa, che abbiano scopi analoghi, affini o	
complementari al proprio. Il tutto con esclusione del fine di	
collocamento e di qualsiasi operazione inerente la raccolta dei	
risparmi e di quelle previste dall'art. 2 del D. Lgs. 2 gennaio 1991,	
nonchè di quelle che risultino vietate dalla presente e futura	
legislazione.	
Curare il rapporto e se nel caso stipulare convenzioni con	
organizzazioni esterne come ad esempio istituti culturali e di	
ricerca, associazioni ed enti pubblici e privati, centri di	
progettazione tecnica o banche dati, università.	
Partecipare a programmi di cooperazione con paesi esteri.	
La società potrà altresì compiere ogni operazione industriale,	

	commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare necessaria od utile
	per il conseguimento dello scopo sociale; essa potrà contrarre mutui
	passivi ed aperture di credito, concedere garanzie sia reali che
	personali, avalli e fidejussioni anche a favore di terzi, purchè in
	funzione dell'oggetto sociale.
	Tutte le attività di cui al presente statuto possono essere rese ad
	aziende singole oppure associate in qualsiasi forma prevista dalla
	legge ed a tutti gli enti pubblici e privati.
	La società potrà inoltre promuovere tutte le attività, anche di natura
	commerciale, inerenti i propri settori.
	Tutte le attività suddette, qualora riguardino prestazioni
	professionali per le quali siano richiesti titoli di abilitazione
	professionale, saranno affidate ed eseguite da soggetti convenzionati
	abilitati e, ove previsto, iscritti agli albi professionali, che
	dovranno agire personalmente e sotto la loro responsabilità.
	Art. 5 Requisiti mutualistici
	La cooperativa:
	1) destina annualmente al fondo mutualistico di cui all'articolo 11
	della legge 31 gennaio 1992, n. 59 una quota pari al 3% dell'utile di
	esercizio;
	2) non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo
	rispetto al capitale effettivamente versato;
	3) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti

	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	4) non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	5) devolverà, in caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato	
	ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 6 Soci Ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di	
	agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che	
	comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio	
	mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività	
	economica della cooperativa e deve essere coerente con la capacità	
	economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci,	
	anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	periodo.	
	Nel caso in cui si debba scegliere tra più soci, la priorità per	
	l'ammissione verrà data a chi tra esperienza lavorativa, competenza e	
	professionalità e/o esperienza di tipo cooperativo verrà ritenuto più	

	idoneo alle esigenze della cooperativa.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio o in	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano	
	un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della	
	cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo accerta, ai	
	fini dell'ammissione, se esiste la suddetta condizione e la eventuale	
	dimensione dell'attività.	
	Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono	
	essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non	
	siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla	
	direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui	
	interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.	
	Art. 7- Soci speciali	
	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla	
	legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria	
	speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo amministrativo	
	può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano	
	completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del	
	perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le	
	strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo amministrativo	
	può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in	

	grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli
	scopi sociali ed economici.
	La durata del periodo di formazione od inserimento è stabilito in
	anni da uno a cinque. Essa viene determinata dall'Organo di
	amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche del socio, delle
	esigenze della cooperativa e delle sue strategie di medio e lungo
	periodo.
	La delibera di ammissione dell'organo di amministrazione, in
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio
	speciale;
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di
	formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo
	della cooperativa;
	3. la quota di capitale sociale che il socio speciale deve
	sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non
	superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.
	I soci speciali ammessi non possono superare un terzo del numero
	totale dei soci cooperatori.
	Essi concorrono alla determinazione del requisito previsto per
	assumere il quadro di riferimento normativo della SPA.
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto
	dall'articolo 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in
	relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento
	nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque

	l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale	
	sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in	
	occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del	
	bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci e non può	
	concorrere a determinare le maggioranze richieste e previste dallo	
	statuto.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto	
	amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per	
	quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di	
	scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti	
	dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il	
	socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri	
	soci operatori a condizione che, come previsto dal regolamento e	
	dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti	
	la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	

partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati
al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso,
l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in
qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con
gli effetti previsti dall'articolo 8.
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo
amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei
confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste
dall'articolo 14.
Art. 8 Domanda di ammissione
Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare
all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza,
data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede;
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione
professionale, delle specifiche competenze possedute;
c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in
contrasto con quella della cooperativa;
d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non
dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e
massimo fissato dalla legge;
e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
f) la dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui
all'articolo 33 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono
essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a)
del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto
sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la
rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto
costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale
dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio Sindacale, se
nominato, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione
alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente,
contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione
dello Statuto e dei Regolamenti della cooperativa.
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e la
inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta
giorni sull'ammissione della domanda, determinando:
- le modalità ed i termini di versamento del capitale sociale;
- l'eventuale sovrapprezzo, in rapporto all'esistenza e al valore delle
riserve divisibili, che dovrà essere versato con la stessa modalità ed
i termini del capitale sociale;
- sull'eventuale tassa di ammissione;
- sul tipo di rapporto di lavoro che verrà instaurato con la
cooperativa.
In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata
all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei
soci.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di

	amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio	
	può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea	
	dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni	
	dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'Organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 9 - Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal	
	successivo art. 22;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello	
	risultante dal libro soci.	
	Articolo 10 - Diritti dei soci	

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere
dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e
di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri
sociali e i documenti relativi all'amministrazione.
ART 11 - Incompatibilità
E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre
cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una
attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi
esercenti imprese concorrenti o esercitare in proprio attività in
concorrenza con la cooperativa, salvo specifica autorizzazione
dell'Organo di amministrazione che può tenere conto delle tipologie e
delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.
ART. 12 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde:
1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il
socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se
il socio è diverso da persona fisica.
Art. 13 Recesso del socio
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento
degli scopi sociali.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata
alla società.

	Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni
	dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma
	della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'Organo di
	amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, il quale
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare
	le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 33.
	Art. 14 Esclusione
	L'esclusione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa
	dedotta nel contratto sociale;
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei
	regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli
	organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione
	del rapporto;
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento
	della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti
	contratti ad altro titolo verso la società;
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità
	previste dall'art. 11, o che comunque svolga o tenti di svolgere
	attività in concorrenza alla cooperativa;
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili
	quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla	
	cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che	
	importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché	
	per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non	
	consentano la prosecuzione del rapporto.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da	
	farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Articolo 15 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono	
	essere comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, alla	
	deliberazione e comunicazione di recesso o di esclusione del socio	
	lavoratore consegue l'estinzione del rapporto sociale e la cessazione	
	del rapporto mutualistico.	
	Contro la deliberazione di recesso o di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure	
	arbitrali di cui al successivo articolo 33.	
	Art. 16 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del	
	capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai	
	sensi del successivo articolo 24, lettera c), la cui liquidazione	

eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al
capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel
quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove
versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia
stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi
dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.
Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni
dall'approvazione del bilancio stesso.
La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al
socio ai sensi del successivo articolo 24, può essere corrisposta in
più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo
di cinque anni.
Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti
per il rimborso del capitale di cui al precedente comma,
all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla
quota parte delle riserve divisibili, ove esistenti, allo stesso
spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il
complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un
quarto.
Art. 17 - Morte del socio
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto
hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente
liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità
previste dal presente statuto.

	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza,	
	atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi	
	sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data	
	del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di	
	fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3	
	del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società	
	possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio	
	deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	del precedente art. 16.	
	Art. 18	
	Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno	
	richiedere il rimborso della quota versata entro i cinque anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto saranno devolute con deliberazione dell'Organo amministrativo	
	al fondo di riserva legale.	

Titolo IV	
Articolo 19 - Strumenti finanziari	
Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui	
all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito,	
nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, che potranno	
essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a	
vigilanza prudenziale e da investitori qualificati rispettivamente ai	
sensi degli articoli 2483 e 2526 Codice Civile.	
Possono costituire strumenti di finanziamento le azioni dei soci	
sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.	
59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5	
e 6 della stessa legge n. 59.	
L'emissione di strumenti finanziari sarà regolata con apposito	
regolamento approvato dalla stessa assemblea, secondo la normativa in	
vigore.	
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che	
vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del collocamento	
dei titoli.	
All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente	
articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto	
previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili	
con le successive disposizioni del presente statuto.	
Titolo V	
Articolo 20 - Ristorni	
L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta	

dell'Organo di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci
cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite
dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal
relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla
qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i
criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali in via generale
debbono considerare:
a) il tipo di scambio mutualistico;
b) il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento,
che non deve essere inferiore ad un quarto;
c) i limiti previsti dalla normativa in vigore.
I risultati di esercizio, erogabili ai soci a titolo di ristorno, non
possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa
nello svolgimento dell'attività economica svolta con i soci.
Oltre al suddetto limite di carattere generale, è necessario
rispettare anche quello previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b della
legge 142/01.
L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun
socio:
a. in forma liquida;
b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con
l'emissione di nuove azioni di capitale;
Un apposito regolamento disciplinerà i criteri in base a cui saranno
ripartiti i ristorni.

Titolo VI	
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
Articolo 21 Elementi costitutivi	
Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge ;	
b. dagli strumenti finanziari, di cui al precedente articolo 19;	
c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 24. e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;	
e. dalla riserva straordinaria;	
f. dalle eventuali riserve divisibili;	
g. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;	
h. dall'eventuale tassa di ammissione.	
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera f), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa né all'atto del suo	

	scioglimento.	
	Articolo 22 - Modalità di versamento delle quote	
	I soci, per la loro ammissione, devono versare almeno il 25% della	
	quota di capitale sociale sottoscritto con le modalità che saranno	
	previste e comunicate dall'Organo amministrativo nella lettera di	
	ammissione.	
	La rimanente parte dovrà essere versata secondo i tempi e le modalità	
	che verranno stabilite dall'Organo amministrativo ed indicate nella	
	stessa comunicazione di ammissione.	
	Articolo 23 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari,	
	nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata.	
	Salvo espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo, la cessione	
	può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal	
	socio.	
	Il provvedimento dell'Organo amministrativo deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i	
	quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a	
	condizione che lo stesso abbia i requisiti per divenire socio.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve	
	motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al	
	socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	

	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo
	33.
	Art. 24 Bilancio di esercizio
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede
	alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi
	in conformità ai principi di legge.
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio
	sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le
	condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.,
	certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla
	gestione.
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei
	ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal
	precedente articolo 20 e, successivamente, sulla distribuzione degli
	utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla
	legge;
	b) a un Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella
	misura del 3%;
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle
	condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente

versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai	
fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
e) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari, di cui al	
precedente articolo 19;	
f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui	
alle lettere f) e g) dell'art. 21.	
Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità	
mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura	
indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del	
ristorno.	
TITOLO VII	
RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
Art. 25 - Decisioni dei soci	
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla	
legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più	
amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del	
numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro	
approvazione.	
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la	
distribuzione degli utili;	
2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
amministrativo;	
3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	

	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo	
	2479-bis del codice civile.	
	Art. 26 - Assemblee	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata A.R. o avviso consegnato a mano o avviso inviato per fax	
	o email, inviati otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine	
	del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello	
	della prima.	
	Nel caso in cui non tutti i soci sono in possesso di fax o di posta	
	elettronica, l'assemblea potrà essere convocata in forma	
	diversificata.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della	
	riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	

	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi	
	previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 25, per i quali è	
	necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	Art. 28 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di	
	mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 29 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti	
	nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche	
	potranno avere un massimo di cinque voti, in relazione all'ammontare	
	della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 7 del presente statuto.	

Art. 30 - Presidenza dell'Assemblea	
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente	
del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice	
presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata	
dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina	
del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
Art. 31 - Amministrazione	
La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un	
amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da	
due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.	
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione	
della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci,	
purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra	
i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto	
unicamente tra i soci cooperatori.	
Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai	
soci al momento della nomina.	
Gli amministratori possono essere rieletti.	
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo	
amministrativo è stato ricostituito.	
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il	
consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.	
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel libro	

delle decisioni degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le
volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo
richiedano un terzo degli amministratori.
La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e
l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori,
sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo
ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni
prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni
sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono
tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è
necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in
carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei
voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende
respinta.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal
presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere
trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per
l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono
tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a
singoli amministratori, ad un amministratore delegato o a un comitato

	esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti,	
	i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Nell'ipotesi in cui tali contenuti, limiti e modalità non vengano	
	enunciati in sede di nomina l'Amministratore e/o gli Amministratori	
	Delegati sono investiti di tutti i poteri e facoltà che spettano al	
	Consiglio di Amministrazione e al suo presidente (ivi compresa la	
	firma sociale), tranne quelli che - per espressa disposizione di legge	
	- sono espressamente riservati all'Organo Collegiale.	
	Non possono in ogni caso essere o considerarsi delegati i poteri	
	concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c.	
	nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei	
	soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma	
	collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la	
	remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il	
	conferimento, la costituzione o assunzione di una partecipazione	
	rilevante in altra società.	
	Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della	
	gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni	
	di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento	
	alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle	

	azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito	
	stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-	
	octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza	
	della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al	
	vicepresidente ed all'amministratore delegato, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli	
	altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del	
	codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in	
	carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione	
	dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti	
	gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere	
	fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli	
	amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e	
	rimangono in carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In	
	presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la	

	remunerazione degli stessi è stabilita dall'Organo amministrativo,	
	sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.	
	Art. 32 - Organo di controllo	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543,	
	comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio	
	sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti	
	dall'assemblea.	
	Di essi, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito	
	presso il Ministero della Giustizia, mentre tutti gli altri possono	
	essere scelti tra iscritti negli albi professionali individuati con	
	Decreto del Ministro della Giustizia o fra docenti universitari di	
	ruolo in materie economiche o giuridiche.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio sindacale.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati	
	decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste	
	dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con	
	decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i	
	supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino	

	alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi	
	su iniziativa dell'Organo amministrativo, nei successivi trenta	
	giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione	
	e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre	
	la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con	
	riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i	
	corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi	
	di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività	
	sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie	
	spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali	
	tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di	
	ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'Organo	
	amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti	
	dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	

	conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del	
	requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere	
	trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e	
	sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono	
	essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i	
	motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci,	
	alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato	
	esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Nell'ipotesi in cui non venga nominato il Collegio Sindacale, il	
	controllo contabile potrà essere affidato ad un Revisore Contabile le	
	cui prerogative, obblighi e diritti sono regolati dagli artt. 2409-bis	
	e ss. del Codice Civile.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 33- Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci	
	e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta	
	da un arbitro nominato da un soggetto indicato, di comune accordo, da	
	entrambe le parti, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30	

giorni dall'incarico ricevuto. Nel caso in cui le parti non trovino
l'accordo comune, l'arbitro sarà nominato, entro lo stesso termine e
su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale del
luogo in cui ha sede la società.
La sede dell'Arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.
L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro
deciderà in via rituale secondo diritto ed equità.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e
determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le
parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie
promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle
promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17
gennaio 2003, n. 5.
TITOLO IX
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
Art. 34 - Scioglimento anticipato
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o
più liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 35 - Devoluzione patrimonio finale
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale
risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. c);	
	- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari	
	alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 36 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri	
	e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie."	
	I componenti danno espresso mandato al legale rappresentante della	
	società di apportare al presente atto ogni aggiunta, modifica o	
	soppressione venisse eventualmente richiesta dalle competenti Autorità	
	in sede di iscrizione.	
	Le parti mi dichiarano che le spese di costituzione ammontano	
	approssimativamente a euro duemila (2.000) e sono a carico della	
	società.	
	Dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte da me scritto su	
	tredici fogli per cinquanta facciate, il presente atto è stato	
	pubblicato mediante lettura datane da me, Notaio, alle parti che lo	